

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 gennaio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° Collegio

Avv. Nicolò Schillaci – Presidente f.f.; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING TERNI/PIANESE DEL 9.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.000,00. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno) dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL S.G. GALLARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGHI LUCA DAVIDE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO GALLARATESE DEL 19.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese A.S.D. di Gallarate (Varese) dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° Collegio

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS EBOLITANA DEL 16.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 A.S.D. di Torre del Greco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DAL ROVIGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZANARDO PAOLO SEGUITO GARA ROVIGO CALCIO/TORVISCOSA DEL 9.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Rovigo Calcio di Rovigo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## III° Collegio

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**7) RICORSO DELL’ASD INTERREGGIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE LA CANNA MARIO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/CASERTANA CALCIO DEL 23.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

La C.G.F. La C.G.F.,

- visti gli atti;
- sentito a chiarimenti l’Arbitro;
- rilevata l’erroneità dell’ammonizione del n. 11 La Canna Mario;
- rilevato, altresì, che giusto destinatario dell’ammonizione risulta essere il n. 9 Picci Antonio;
- accertato, quindi, lo scambio di persona,

annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 28 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete